



COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

**OGGETTO: COVID 19 -Misure di prevenzione DPCM 11 marzo 2020. LAVORO AGILE-
DISPOSIZIONE**

Ai Responsabili di Area

e p.c. Al Sindaco
Agli Assessori Comunali
Al Presidente del Consiglio
S E D E

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamato il DPCM 8 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Richiamato in particolare l'art. 1, co. 1, lett. e) del DPCM 8 marzo 2020, ai sensi del quale "i datori di lavoro pubblici e privati promuovono, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)";

Richiamato in particolare l'art. 2, co. 1, lett. r) del DPCM 8 marzo 2020, secondo il quale "r) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

Visto altresì il co. 3 dello stesso art. 2, che sottolineando, in riferimento al particolare periodo di emergenza in atto, che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, dispone che le amministrazioni pubbliche limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività indifferibili, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;

Rilevato che ai sensi del successivo co. 4 "per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di

esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro"; e ai sensi del co. 5 che le amministrazioni limitano gli spostamenti del personale con incarichi *ad interim* o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un'unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale";

Richiamato altresì il DPCM 9 marzo 2020 che estende all'intero territorio nazionale le disposizioni di emergenza applicate alle regioni a rischio dal precedente DPCM 8 marzo 2020 come di seguito: co. 1 "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.";

Preso atto che:

ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. r) del DPCM 9 marzo 2020, r) "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro";

ai sensi della lett. s) "qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie";

Richiamato altresì il DPCM 11 marzo 2020 che detta ulteriori disposizioni per il contenimento della diffusione del covid19 e, in particolare l'art. 1, co. 1, punto 6, a norma del quale "Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, co. 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

Rilevato che le disposizioni recate dal DPCM 11 marzo 2020 sono valide dal 12 marzo e fino al 25 marzo 2020;

Ritenuto dover evidenziare ai Responsabili di aree nonché gli uffici di supporto delle aree amministrativa, finanziaria, tecnico, di segreteria, individuati con provvedimento dirigenziale, che è possibile che si provveda a svolgere la prestazione lavorativa in modalità *smart working* (lavoro agile) e che a decorrere dal 12 marzo e fino alla data del 25 marzo 2020 sono inoltre incentivate le ferie per il restante personale;

Per gli altri servizi si effettueranno turni di lavoro compatibilmente con le necessità di tutela della salute;

Vista al riguardo la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 del 12 marzo 2020 ad oggetto "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e, in particolare, il co. 2 dell'art. 2, secondo il quale "Le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna";

Visto altresì il co. 3 dello stesso art. 2, che sottolineando, in riferimento al particolare periodo di emergenza in atto, che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, dispone che le amministrazioni



pubbliche limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività indifferibili, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;

Rilevato che ai sensi del successivo co. 4 "per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro"; e ai sensi del co. 5 che le amministrazioni limitano gli spostamenti del personale con incarichi *ad interim* o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un'unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale";

Vista la disposizione attuativa del 12 marzo 2020 a firma del Sindaco, con la quale sono altresì individuati i servizi pubblici essenziali che devono essere resi necessariamente "in presenza";

Vista la propria precedente disposizione in materia di igiene nei luoghi di lavoro;

Ritenuto dover sottolineare l'esigenza di assicurare la pulizia dei locali del Comune quotidianamente quale azione volta ad evitare il diffondersi del contagio da covid19;

Ritenuto a scopo precauzionale e a tutela della salute del personale dipendente di questo Ente, dover disporre in materia;

DISPONE

in via prioritaria, e fatta salva l'attività di coordinamento dei responsabili di area da svolgersi anche in sede, la prestazione lavorativa del personale dipendente sia svolta in modalità smart working ove vi sia disponibilità di attrezzature informatiche da parte del Comune o la disponibilità del personale ad utilizzare i supporti informatici personali;

di incentivare l'uso delle ferie in modo da ridurre la presenza in servizio del personale dipendente;

di utilizzare la rotazione del personale nei servizi che devono essere resi "in presenza".

I Responsabili di Area provvederanno ad individuare le figure che, previo consenso, possono lavorare in modalità smart working (lavoro agile) anche in deroga agli accordi sindacali vigenti;

Il responsabile dell'Area Amministrativa, assicurerà inoltre che il personale dei servizi ausiliari curi in modo specifico la pulizia dei locali del Comune quotidianamente quale azione volta ad evitare il diffondersi del contagio da covid19. In caso di bisogno, potrà essere utilizzato l'affidamento del servizio all'esterno.

Si raccomanda la puntuale attuazione della presente.

Mussomeli, 12 marzo 2020

Il Segretario Generale
D.ssa Lucia Maniscalco

